REGOLAMENTO

OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE

SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE

Approvato con delibera dell'11.03.2025

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto

PREMESSO

che il Consiglio Nazionale Forense, con regolamento n. 4, in data 13/12/2013, ha istituito l'Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della giurisdizione (Osservatorio Nazionale), così come previsto all'art. 35, comma 1, lett. r) della legge n. 247/2012 e dettato le norme per il suo funzionamento;

che scopo dell'Osservatorio Nazionale è quello di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, raccogliendo dati ed elaborando studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione della giustizia;

che per tali fini l'Osservatorio Nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati circondariali, denominati Osservatori Circondariali Permanenti sull'esercizio della giurisdizione;

che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, nella seduta dell'11.03.2025, ha deliberato di costituire l'Osservatorio locale permanente sull'esercizio della giurisdizione.

Pertanto, si adotta il seguente

REGOLAMENTO

ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPI DELL'OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE

L'Osservatorio Circondariale permanente istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, al fine di fornire la collaborazione necessaria all'Osservatorio Nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale Forense, effettuerà ricerche, raccoglierà dati, promuoverà studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia, ed avanzerà proposte dirette a favorire uno svolgimento più efficiente delle funzioni giurisdizionali, uniformandosi, per quanto possibile, nella individuazione delle ricerche da effettuare e negli studi da proporre, al programma stabilito dall'Osservatorio Nazionale, al quale trasmetterà i materiali elaborati.

Per il perseguimento di tali fini l'Osservatorio si avvale anche del contributo degli Avvocati del circondario e delle Associazioni forensi presenti sul territorio per raccogliere dati, informazioni, suggerimenti ed elaborare proposte da formulare.

L'Osservatorio Circondariale dovrà, altresì, mantenere contatti con l'Osservatorio Distrettuale, nonché con gli altri Osservatori Circondariali del distretto, onde affrontare specifiche tematiche che, oltre ad essere di interesse locale, possano concernere aspetti e problematiche comuni ad altri Ordini del distretto della Corte di Appello di L'Aquila.

ART. 2 - COMPONENTI DELL'OSSERVATORIO CIRCONDARIALE

I componenti dell'Osservatorio Circondariale sono cinque: il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o Consigliere suo delegato, nonché quattro Consiglieri dell'Ordine. L'incarico cessa con la scadenza del C.O.A.

È compito del Presidente del C.O.A. o del Consigliere Delegato redigere ogni fine anno, di concerto con gli altri componenti dell'Osservatorio, sintetica relazione sull'attività svolta, nonché rapportarsi, ove necessario, con gli altri Osservatori Circondariali del distretto, con l'Osservatorio Distrettuale e con l'Osservatorio Nazionale Permanente istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

È compito del Presidente del C.O.A. o del Consigliere Delegato trasmettere la relazione di cui

al comma 2 che precede all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense.

Il Presidente o il Consigliere Delegato avrà titolo per contattare direttamente i responsabili degli uffici giudiziari, delle cancellerie e dell'U.N.E.P., con la collaborazione dei componenti dell'Osservatorio, al fine di svolgere le attività previste all'art. 1 del presente regolamento.

L'Osservatorio Circondariale può disporre la costituzione di un comitato scientifico.

ART. 3 - PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Osservatorio predispone entro il 31 gennaio di ogni anno il programma dei lavori, che trasmette per conoscenza al C.O.A.

ART. 4 - CONVENZIONI CON ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA

L'Osservatorio Circondariale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 5 - STRUTTURA DI SUPPORTO

Per il necessario supporto amministrativo, l'Osservatorio, per il tramite del suo responsabile, si avvale delle strutture, delle risorse e del personale dipendente del C.O.A.

ART. 6 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Regolamento n. 4 del 13/12/2013 emanato dal CNF, ove compatibili.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto.